



**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
**Provincia di Roma**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 17 del 10-05-2024**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREA DI DEMANIO MARITTIMO DESTINATA ALLA PRATICA DEL NATURISMO – STAGIONE BALNEARE 2024**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- il naturismo è un movimento nato da oltre un secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, che promuove una vita sana in armonia con le leggi della natura e nel rispetto dell'ambiente e del territorio;
- detto movimento professa, tra l'altro, la pratica del nudismo, come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e che, inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti, riveste carattere sociale, è spontaneo ed educativo;
- solo in Europa, si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune a loro riservate e che la sua diffusione è divenuta un aspetto della modifica del costume e nella cultura collegandosi all'esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui funzione è attuata con il medesimo rispetto;
- negli ultimi 20 anni, il naturismo si è diffuso anche in Italia, con la nascita di numerose associazioni, che hanno incominciato a frequentare alcune spiagge del litorale laziale, in particolare la spiaggia delle sabbie nere di Santa Severa;

**CONSIDERATO CHE:**

- la mescolanza tra i nudisti e coloro che non lo sono può essere causa di reciproco imbarazzo, mentre sia gli uni che gli altri hanno diritto che sia tutelata la loro sensibilità;
- per motivi di riservatezza, tutela della privacy e dell'ambiente, si ritiene che la pratica del naturismo debba essere esercitata in spazi dedicati, segnalati ed attrezzati con i servizi;

VISTO il Regolamento regionale 12 Agosto 2016 n. 19;

VISTA la Ordinanza Balneare vigente con la quale si disciplina l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali;

VISTE le precedenti ordinanze Sindacali n. 32 del 08.07.2021, n. 13 del 17.06.2022 e n. 19 del 16-03-2023: "*Individuazione spiaggia destinata alla pratica del naturismo – stagione balneare 2021/2022/2023*";

VISTO il P.U.A. Comunale, approvato con D.P.G.R. n. 216 del 21/05/2003, la cui revisione è stata trasmessa alla Regione Lazio in data 27/08/2007;

TUTTO CIO' PREMESSO si ravvisa l'opportunità di individuare un tratto di spiaggia libera riservata al turismo naturalista;

**INDIVIDUA**

un'area, come da planimetria allegata, destinata alla pratica del naturismo, di sviluppo pari a mq 2.700 di cui ml 90 localizzata presso l'arenile denominato "sabbie nere";

**DISPONE CHE**

- L'utilizzo di tale area è consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00 durante la stagione balneare 2024 (1 maggio –

30 settembre);

La pratica del naturismo è consentita esclusivamente nell'ambito dell'area come sopra individuata;

Gli utilizzatori dovranno inoltre provvedere a tenere pulito lo spazio utilizzato portando via ogni tipologia di rifiuto;

E' fatto divieto di procurare alterazioni o modifiche alla conformazione geomorfologica dell'ambiente;

E' fatto obbligo di segnalare la mancanza del servizio di salvamento al turista in più lingue ed esporre la presente ordinanza tramite installazioni temporanee da rimuovere a fine stagione;

Dovrà essere osservato il seguente CODICE DI COMPORTAMENTO:

art. 1) vietato importunare e/o disturbare chi si dedica alla buona pratica del naturismo in tranquillità;

art. 2) divieto assoluto di compiere atti sessuali;

art. 3) divieto assoluto di ogni forma di esibizionismo a sfondo sessuale;

art 4) vietata ogni forma di voyeurismo;

art. 5) vietato fotografare e video riprendere soggetti senza il loro consenso espresso;

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta esecuzione del presente provvedimento;

#### AVVERTE CHE

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione;

#### DICHIARA

Questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa; in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato da inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Santa Marinella, 10-05-2024

**IL SINDACO**  
AVV. PIETRO TIDEI

---